

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2022.

Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», ove sono individuate le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni, e successive modificazioni;

Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021 ed in vigore dall'8 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2018, recante «Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2010, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l'esercizio di tale attività si avvale di un apposito Comitato tecnico;

Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato tecnico istituzionale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 190 del 2010 per il coordinamento delle attività ivi previste;

Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonché tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

Visto in particolare l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buono stato ambientale e che i programmi di misure sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata;

Considerato, altresì, che l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 dispone che l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'art. 12 citato sia aggiornata, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010 il quale dispone che il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, le informazioni relative ai programmi di misure;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 10 novembre 2014 che ha stabilito, per i singoli descrittori, i requisiti del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190 del 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2017, recante l'approvazione del programma di misure, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2019, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo 2019), recante l'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2021, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2021) recante l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica (già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2010, ad assicurare, con adeguate modalità operative, la consultazione pubblica sulla proposta recante l'aggiornamento del programma di misure;

Considerato che il Comitato tecnico in data 20 dicembre 2021 ha definitivamente approvato la proposta di aggiornamento del programma di misure tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica;

Visto il parere n. 31 del 14 gennaio 2022 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sottocommissione VAS, ha valutato che il programma di misure della strategia marina non determina potenziali impatti ambientali significativi negativi e, pertanto, può essere escluso dall'assoggettabilità a VAS;

Sentita la Conferenza unificata, la quale si è espressa nella seduta dell'11 maggio 2022, rep. Atti n. 74/CU dell'11 maggio 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Rilevato, pertanto, che al fine di dare attuazione alle previsioni normative sopra citate, è necessario conferire immediata efficacia all'aggiornamento del programma di misure, elaborato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010, dal Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), definiti i traguardi ambientali, avvalendosi del Comitato tecnico e sentita la Conferenza unificata;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale, di cui all'allegato 1 del presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 190 del 2010.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2022

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
GAROFOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2127

AVVERTENZA:

Si comunica che l'allegato del presente decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

22A05683

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 settembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto dal 24 al 25 maggio 2022.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

